

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ENZO SCANNELLA

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 28.09.2025, il ricorrente chiede la restituzione della somma di € 4.000,00 corrispondente all'importo di operazioni disconosciute. Parte ricorrente riferisce che:

- in data 04/07/2025, veniva avvisato telefonicamente da un sedicente operatore di intermediario Y, in merito ad un presunto collegamento fraudolento di un dispositivo ad un proprio conto;
 - fidatosi, anche dalla contestuale ricezione di SMS dallo stesso contenuto sul canale ufficiale dell'intermediario resistente, ha eseguito, su indicazione del truffatore, alcuni bonifici istantanei tramite carta dell'intermediario Y;
 - poco dopo, gli veniva richiesto, al fine di verificare l'operatività della propria carta emessa dalla resistente, di disporre ulteriori bonifici istantanei e n.3 trasferimenti di fondi con accredito verso il conto intrattenuto con l'intermediario Y;
 - al termine delle operazioni, riscontrato un ammanco di € 4.000,00, in quanto solo un'operazione di € 1.000,00 risultava stornata, si rendeva conto di essere stato truffato;
 - non ha fornito alcun codice, né autorizzato consapevolmente le operazioni contestate;
 - la truffa presenta caratteri di estrema sofisticatezza, pertanto non è ravvisabile la colpa grave del ricorrente;
 - l'intermediario non ha assolto ai suoi doveri di diligenza e di sicurezza.
- In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce che:

- le operazioni contestate risultano essere state disposte ed autorizzate dal ricorrente e nessuna anomalia nei sistemi è stata rilevata;
- lo stesso ricorrente ha dichiarato che le operazioni, nonostante il raggiro dei truffatori, sono state eseguite personalmente;
- le operazioni sono state effettuate tramite digital wallet al quale era associata la carta del ricorrente;
- il valore del ricorso deve essere rideterminato in € 1.000,00, in quanto un bonifico contestato è stato già restituito e i 3 pagamenti di € 1.000,00 cadauno sono stati inviati ad un'altra carta intestata al ricorrente rilasciata da altro intermediario;
- ha adeguatamente informato circa le precauzioni da adottare contro possibili frodi informatiche.

In conclusione, l'intermediario chiede al Collegio di respingere il ricorso.

Parte ricorrente, in sede di repliche, oltre a contestare quanto eccepito dall'intermediario:

- ribadisce la richiesta di rimborso integrale di € 4.000,00;
- dichiara che le operazioni contestate non possono considerarsi autorizzate, in quanto la sua volontà è stata viziata dal raggiro dei truffatori;
- afferma che l'intermediario non ha rilevato l'anomalia delle operazioni;
- evidenzia come la resistente, chiedendo la riduzione del valore del ricorso, alla luce dello storno di uno dei due bonifici, abbia ammesso implicitamente un'anomalia nell'esecuzione delle operazioni; di conseguenza sarebbe tenuto, in quanto responsabile, a rimborsare l'importo residuo.

Parte resistente, in sede di controrepliche, oltre a richiamare integralmente quanto eccepito nelle ctd., precisa che:

- la resistente non poteva essere a conoscenza della truffa ad opera di un sedicente operatore di altro intermediario;
- a differenza di quanto asserito dal ricorrente, il bonifico di € 1.000,00 non è stato stornato bensì restituito.

DIRITTO

Il ricorrente chiede la restituzione della somma corrispondente all'importo di operazioni disconosciute. Preliminarmente il Collegio rileva che l'intermediario convenuto, in sede di controdeduzioni, eccepisce in via preliminare che il valore del presente ricorso dovrà essere ridotto a € 1.000,00 relativo ad uno dei due bonifici istantanei eseguiti il giorno della frode poiché, come ammesso dallo stesso ricorrente, un bonifico gli è stato restituito e soprattutto perché gli altri tre pagamenti sono stati inviati alla carta del medesimo. Tali somme poi, da quest'ultimo conto, sono state fraudolentemente sottratte.

Il ricorrente dovrebbe, per parte resistente, richiedere il recupero di tali somme al PSP presso cui le sono state effettivamente sottratte (intermediario Y). Inoltre, si specifica che, in data 28/09/2025, il ricorrente ha presentato ricorso n. 1866396 contro l'intermediario Y, nel quale ha richiesto il rimborso della somma di € 3.030,00 (pari alla somma delle 3 operazioni di ricarica della sua carta effettuata dal conto della resistente).

Sul punto, considerato che si tratterebbe di operazioni di ricarica della provvista, si richiama quanto condivisibilmente statuito dal Collegio di Palermo con la decisione n. 3379 del 01 aprile 2025: "Invero, come visto, le operazioni indicate come "ricarica carta" non comportarono la fuoriuscita delle somme dalla disponibilità dei Ricorrenti; bensì, semplicemente, il trasferimento delle somme ad altro rapporto, sempre intestato ai Ricorrenti. Le operazioni anzidette, dunque, non cagionarono alcun danno identificabile con l'importo delle somme indebitamente trasferite: queste, come detto, finirono in un altro conto, sempre nella disponibilità dei Ricorrenti. Ritiene, al riguardo, questo Collegio che, nelle truffe articolate in due fasi (I: i truffatori trasferiscono la somma in un altro rapporto intestato al cliente; II: quindi prelevano o trasferiscono la somma, dal rapporto di atterraggio ad altro non più nella sua disponibilità), sia onere del cliente, se vuole ottenere il rimborso delle somme, disconoscere ai sensi del

d.lgs. 11/2010 le operazioni dispositive eseguite su detto secondo conto e chiedere la restituzione dei, conseguenti, addebiti finali. Solo in quest'ultima fase, infatti, si determina il depauperamento del patrimonio del Ricorrente, che integra il danno risarcibile e che non sussiste, invece, qualora si delimiti l'oggetto del ricorso alla prima fase di trasferimento dei fondi da un rapporto all'altro. Ragionando diversamente, del resto, si finirebbe col dover riconoscere il diritto del cliente a un doppio rimborso delle medesime somme: sia nella prima fase (trasferimento dal primo al secondo rapporto, al medesimo cliente intestati) che nella seconda (sottrazione definitiva delle somme). Tale risultato non è, con tutta evidenza, in linea con il concetto di danno (né con quello di indebito, etc.), secondo il vigente ordinamento civile”.

L'esame del ricorso verterà dunque sull'operazione di € 1.000,00 che corrisponderebbe al bonifico istantaneo delle ore 13:35.

L'operazione in uscita verso terzi è stata eseguita in data 04/27/2025. Nel dettaglio: n.1 bonifico istantaneo, effettuato alle ore 13:35, per un importo di euro pari a € 1.000,00.

In merito alle modalità della truffa, da quanto riferito da parte istante in sede di denuncia, emerge che:

- in data 04/07/2025, alle ore 12:10, il ricorrente veniva avvisato telefonicamente da un sedicente operatore, incaricato da intermediario Y, in merito ad un collegamento fraudolento di un nuovo dispositivo ad un proprio conto e a prelievi sospetti;

- fidatosi, anche in ragione della contestuale ricezione all'interno della chat ufficiale dell'intermediario resistente di SMS dal contenuto analogo, decideva di seguire le istruzioni impartite dal presunto operatore;

- al fine di ripristinare il dispositivo per l'utilizzo del conto, effettuava, sotto dettatura del truffatore, alcuni bonifici istantanei tramite una carta rilasciata dall'intermediario Y; tali operazioni venivano in seguito stornate, ad eccezione di un bonifico di € 300,00;

- il sedicente operatore riferiva inoltre la necessità di ulteriori bonifici dal conto intrattenuto con la parte resistente; anche tali operazioni risultavano poi stornate, ad eccezione di un bonifico di € 1.000,00;

- poco dopo, su richiesta del truffatore, effettuava n.3 trasferimenti di fondi dal conto intrattenuto con parte resistente verso la carta rilasciata da intermediario Y, per una somma complessiva di € 3.000,00;

- dopo aver eseguito le operazioni e aver constatato che non venivano quest'ultime stornate si rendeva conto della truffa e decideva di sporgere denuncia.

Dall'esposizione dei fatti, è possibile dunque concludere che il bonifico di € 1.000,00 (in uscita verso terzi), sebbene per via del raggio operato dai malfattori, sia stato eseguito personalmente da parte ricorrente.

Pertanto, risulterebbe essere inapplicabile la disciplina di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 come modificato dal D.Lgs. n. 218/17 di attuazione della direttiva 2015/2366/EU (PSD II).

Si fa difatti presente che in casi simili, in modo assorbente, i Collegi territoriali hanno statuito che le operazioni effettuate dal cliente, seppure sulla base di un consenso viziato dal raggio subito dal terzo ignoto, non possono configurarsi come non autorizzate.

I Collegi hanno invece ritenuto che, quando l'operazione è eseguita per intero dal pagatore (con inserimento della disposizione di pagamento e di tutti i fattori di autenticazione), deve considerarsi autorizzata e non è quindi soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Rientrano in questa fattispecie le operazioni eseguite dal pagatore seguendo le indicazioni del frodatore, senza la consapevolezza di disporre una transazione (ad esempio, le c.d. operazioni “sotto dettatura”).

Sul punto, si riporta, ex pluris, la decisione del Collegio di Palermo, n. 2787/24 del 04/03/2024: “Nella fattispecie, sulla base della documentazione agli atti, e in particolare delle dichiarazioni confessorie rilasciate dal ricorrente, risulta che lo stesso - seguendo le istruzioni di un truffatore - ha personalmente effettuato l'operazione di trasferimento di denaro oggetto di contestazione, prestando il suo consenso all'esecuzione della stessa, che è pertanto avvenuta mediante corretta autenticazione. Trattasi, pertanto, di operazione che non rientra tra le c.d. transazioni non autorizzate (cfr., ABF Palermo, n. 10042/2020; ABF Roma, n. 4685/2021, ABF Milano, n. 13553/2021), regolate dalle disposizioni

normative sopra richiamate ed invocate dal ricorrente, il quale ha personalmente effettuato l'operazione contestata. 3. Ciò determina il rigetto del ricorso”.

Con riferimento ad ulteriori domande, il ricorrente, per la prima volta in sede di repliche, avrebbe chiesto genericamente il rimborso di interessi legali, spese e la rivalutazione monetaria. In virtù del fatto che tale richiesta non sia stata avanzata in sede di ricorso ma solo in sede di replica, secondo i principi ormai consolidati dei collegi, tale ulteriore domanda dovrebbe ritenersi inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE